Civile Ord. Sez. 5 Num. 25574 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: LIBERATI ALESSIO
Data pubblicazione: 19/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25084/2023 R.G. proposto da:

Lo Scoglio Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Carlomagno unitamente all'avvocato Massimo Garzilli

-ricorrente-

contro

Comune Di Pozzuoli in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Iroso

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 5558/2023 depositata il 11/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Alessio Liberati.

**FATTI DI CAUSA**

1. La società contribuente aveva ricevuto dal Comune richieste di pagamento della TARI relative agli anni di imposta 2018 e 2019, rispettivamente per gli importi di euro 38.405,00 ed euro 36.103,00, formalizzate negli avvisi di pagamento n. 14763 e n. 12871. Tali atti avevano ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e si fondavano sull'assoggettamento a tributo di una superficie complessiva significativamente superiore a quella che la contribuente riteneva effettivamente imponibile, con conseguente contestazione, da parte della società, dell'insussistenza del presupposto impositivo, dell'errore logico e di calcolo, nonché della duplicazione dell'imposta.

Il Comune aveva proceduto alla notifica del sollecito di pagamento n. 14763 relativo all'annualità 2018 in data 20 marzo 2019, mediante posta elettronica certificata e del sollecito di pagamento n. 12871 relativo all'annualità 2019 notificato in data 30 dicembre 2020, con notifica perfezionata il 9 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Successivamente, in data 16 marzo 2021, l'ente locale trasmetteva alla società, sempre a mezzo PEC, una comunicazione contenente copia dei medesimi solleciti di pagamento, che pure venivano impugnati dalla contribuente e che costituiscono l'oggetto del presente giudizio.

2. Sulla base di tale ultima comunicazione, infatti, la società contribuente proponeva ricorso, notificato il 26 aprile 2021, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso i suindicati avvisi di pagamento TARI per gli anni 2018 e 2019, deducendone la nullità per vizi sostanziali e formali.

Il Comune di Pozzuoli si costituiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sul presupposto che gli atti erano stati già ritualmente notificati alla predette date e che, pertanto, il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 era decorso.

3. Con sentenza n. 8090/2022, depositata il 29 luglio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarava inammissibile il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorso della società, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta oltre i termini di legge, in quanto riferita ad atti già notificati in precedenza, e aveva compensato le spese di lite.

4. Avverso tale decisione Lo Scoglio S.r.l. proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, deducendo, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado per omessa e apparente motivazione e, dall'altro, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che i primi solleciti di pagamento avrebbero avuto natura di atti atipici e che la comunicazione PEC del 16 marzo 2021 avrebbe comunque riaperto i termini per l'impugnazione. Nel merito, la società ribadiva le censure relative all'assenza del presupposto impositivo e alla duplicazione della TARI, richiamando anche precedenti decisioni favorevoli ottenute per annualità diverse.

5. Con sentenza n. 5558/2023, depositata l'11 ottobre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado che (come detto) aveva ritenuto inammissibile il ricorso per sua tardività.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'amministrazione comunale.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il Comune di Pozzuoli ha eccepito, in via prioritaria, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, n. 6, c.p.c., nonché la sua improcedibilità per mancato deposito degli atti rilevanti del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. In particolare, il controricorrente ha dedotto che la società ricorrente, pur denunciando un *error in procedendo*, non ha ritrascritto né localizzato nel ricorso per cassazione le parti essenziali del ricorso introduttivo e dell'atto di appello, impedendo alla Corte di verificare se le censure siano state effettivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e tempestivamente proposte nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente violazione del principio di autosufficienza e improcedibilità dell'impugnazione.

1.1. Le eccezioni non meritano accoglimento.

Le censure mosse dalla ricorrente risultano, infatti, pacificamente formulate dalla parte e chiaramente riportate nella sentenza oggetto di impugnazione, sicché la formulazione del motivo è idonea e rispondente ai precetti degli art. 366 e 369 c.p.c. Gli atti, inoltre, sono allegati al fascicolo e ritualmente citati. Come, del resto, riconosce lo stesso Comune nella parte in cui dà conto del fatto che "il ricorso introduttivo già contiene una corpulenta ricostruzione dello svolgimento dei fatti per entrambi i gradi di giudizio, talvolte con l'integrale riproduzione di parte degli atti difensivi dei giudizi di merito".

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

La società Lo Scoglio s.r.l. censura la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania assumendo che essa sarebbe affetta da motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., poiché il giudice di appello si sarebbe limitato a richiamare la decisione di primo grado senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito, rendendo incomprensibile se la decisione sia stata assunta in rito o nel merito e senza confrontarsi con le specifiche doglianze proposte dall'appellante, in particolare con riferimento alla dedotta notifica degli atti in data 16 marzo 2021.

A tale motivo replica il Comune di Pozzuoli osservando che la motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere apparente, rende chiaramente percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, il quale ha condiviso la ricostruzione del primo giudice in ordine alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tardività del ricorso introduttivo, richiamandone le ragioni in modo legittimo *per relationem*. Secondo il controricorrente, la sentenza dà conto dell'avvenuta notificazione dei solleciti di pagamento in epoca anteriore e dell'inevitabile conseguenza della inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale, sicché non ricorre alcuna delle ipotesi di motivazione apparente delineate dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per *error in procedendo* in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

La ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, reiterando l'errore del primo giudice e fondando la decisione su una confusa sovrapposizione tra inammissibilità e improcedibilità. Secondo la società, il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione a mezzo PEC del 16 marzo 2021, con la quale il Comune avrebbe notificato i solleciti di pagamento relativi alla TARI 2018 e 2019, sicché il ricorso proposto il 26 aprile 2021 sarebbe stato tempestivo.

Il Comune di Pozzuoli, nel controricorso, contesta radicalmente tale impostazione, evidenziando che i solleciti di pagamento erano stati ritualmente notificati in precedenza, e precisamente il 20 marzo 2019 per l'annualità 2018 e il 9 gennaio 2021 per l'annualità 2019, rispettivamente a mezzo PEC e a mezzo messo comunale *ex* art. 140 c.p.c. La comunicazione del 16 marzo 2021, secondo il controricorrente, aveva mero valore informativo e non notificatorio, sicché non poteva in alcun modo rimettere in termini la contribuente. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, senza incorrere in alcun *error in procedendo*.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

segnatamente degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

La società ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non impugnabili o comunque tardivamente impugnati, i solleciti di pagamento, trascurando la natura atipica di tali atti e la conseguente facoltatività della loro impugnazione. Secondo la tesi difensiva, la mancata impugnazione dei precedenti solleciti non avrebbe determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, sicché restava ferma la possibilità di impugnare quelli trasmessi con la PEC del 16 marzo 2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Comune di Pozzuoli replica osservando che, nella fattispecie, non vi è stata alcuna successione di atti diversi, ma sempre e soltanto i medesimi solleciti di pagamento, già ritualmente notificati. Anche a voler qualificare tali atti come atipici e facoltativamente impugnabili, l'eventuale impugnazione avrebbe dovuto comunque avvenire nel rispetto dei termini decadenziali di legge. Attribuire efficacia interruttiva o rinnovatoria alla mera trasmissione del 16 marzo 2021 significherebbe, secondo il controricorrente, legittimare un'indebita rimessione in termini del contribuente, in contrasto con il sistema delle decadenze previsto dal legislatore e con i principi di certezza del diritto.

5. Il ricorso, con riguardo all'avviso dell'anno 2019, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5.1. Il sollecito di pagamento – tale è la natura dell'atto oggi impugnato - è atto prodromico e atipico, la cui impugnazione è facoltativa (non rientrando nelle ipotesi tassative ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), e in quanto tale non preclude la successiva impugnazione dell'atto tipico, che, nell'atto di specie, è costituito dall'avviso di accertamento, successivamente impugnato dalla società contribuente e all'attenzione di questa Corte nella udienza odierna.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per l'anno 2019, infatti, è stato emanato anche l'avviso di accertamento n. 9735/22 (basato sul sollecito n. 12871/20, oggetto di causa), che pure è stato impugnato e per il quale pende in cassazione il giudizio n. 15556/25 di ruolo, anch'esso chiamato all'udienza del 10 settembre 2026.

In materia è stato chiarito che in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 11841/2022, Cass. n. 1213/2023 e n. 19049/24).

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la successiva emissione dell'atto (tipico) di accertamento per l'anno 2019 ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'atto prodromico, essendo il menzionato procedimento n. 15556/23 ad esso inerente l'unico giudizio che conta.

6. Quanto all'avviso relativo all'anno 2018, la CGT2, con motivazione sintetica, ha ritenuto inammissibile il ricorso, dando conto che la notifica degli atti impugnati era stata eseguita il 16.3.21, sull'unico, logico, presupposto della sussistenza delle precedenti notifiche del 31.12.2020 e 9.1.2021, di cui pure assume l'avvenuta conoscenza.

Con ciò, quindi, la Corte territoriale ha implicitamente reputato, in linea con la difesa del Comune (riportata in sentenza), che in data 16.3.2021 non vennero rinotificati gli atti, ma solo comunicata la non rateizzabilità dei relati importi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.1. Così ricostruita la ragione decisoria, i motivi di impugnazione per il sollecito relativo all'anno 2018 non possono essere accolti perché la motivazione della pronuncia, per come sopra ricostruita attraverso l'esame della parte espositiva e motiva, non è apparente, giacchè – lo si ripete - ha ritenuto il ricorso inammissibile sul logico, non colto (dalla ricorrente), presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza il 20.3.19 e 9.1.20, laddove la notifica del ricorso era avvenuta in data 26.4.21, con ciò considerando (come argomentato dal Comune) che la comunicazione del 16.3.21 non integrasse una nuova, quanto inutile, notifica di solleciti già notificati, avendo, in realtà, con essi portato a conoscenza, nell'ambito del corrispondenza intercorsa con la contribuente, solo la risposta del Comune, munita della trasmissione dei predetti solleciti, di non rateizzabilità dei relativi importi, trattandosi di avvisi non ancora scaduti.

In tale contesto, le censure non sono specifiche perchè non confutano tale *ratio* decisoria, seguitando a sostenere che solo con la notifica del 16.3.21 fossero stati portati a conoscenza i suddetti, unici, due solleciti, laddove la pronuncia impugnata si basa sulla predetta, diversa e non smentita, valutazione.

In tale contesto, non sussiste nemmeno la dedotta violazione degli artt. 19/21 d.lgs n. 546/1992, essendo stati i solleciti in oggetto (notificati il 20 marzo 2019 ed il 9 gennaio 2021) tardivamente impugnati il 24 aprile 2021.

7. Alla luce di quanto sopra illustrato consegue il rigetto del ricorso.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

9. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente

*Ugo Candia*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale